

REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritto d'importazione presentate nel mese di giugno 2001 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/2001 della Commissione, del 5 giugno 2001, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 2001 — 30 giugno 2002) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/2001 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002. I quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. Stando così le cose,

è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1095/2001.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritto di importazione presentata negli Stati membri salvo l'Italia e la Grecia a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1095/2001 è soddisfatta entro il limite dello 2,532 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 25.